



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 - Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 2824/VI-7

Fai della Paganella, 15 giugno 2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE SULLA STRADA FORESTALE DENOMINATA "LA ROCA" DI TIPO "B" CHE CONDUCE ALLA MALGA DI FAI

ORDINANZA N. 51/2026 IL VICE SINDACO

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 62 del 14.07.2018 con cui si è provveduto alla classificazione della viabilità forestale nel Comune di Fai della Paganella, ai sensi degli artt. 22 e 24 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg.

Rilevato che di norma sulle strade forestali di tipo "B" di cui alla L.P. 11/2017 è ammesso il transito solo agli autorizzati.

Evidenziata la necessità di garantire libero accesso veicolare alla Malga di Fai in località Monte Paganella, complesso pastorale ed agrituristico, per consentire un efficace esercizio dell'attività di commercializzazione di prodotti agricoli tipici che ivi si svolge.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il libero transito veicolare lungo la strada forestale denominata "La Roca", a non esclusivo servizio del bosco - tipo B - che conduce alla Malga di Fai nel seguente periodo:

- **DAL 15.06.2026 AL 15.09.2026 dalle ore 18:00 alle 00:00**

Richiamato l'art. 32, comma 3 del D.P.G.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. e s.m. emanato in attuazione della L.P. 11/2007 che disciplina l'apertura alla libera circolazione delle strade forestali di tipo B ai fini della commercializzazione di prodotti caseari e agricoli tipici.

Ritenuto che, per le motivazioni sopra esposte, sussistano le esigenze per l'apertura temporanea alla libera circolazione della strada forestale denominata "La Roca" a non esclusivo servizio del bosco - tipo B -, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Ricordato come, ai sensi dell'art. 35 del regolamento di attuazione D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg.: *"il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 100 della legge provinciale e del regolamento non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso"*.

Richiamato il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco "Tipo B" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 13 dd. 06.08.2018, successivamente modificato con delibera del Consiglio comunale n. 17 dd. 29.04.2026 con il quale all'art. 5 "Limitazioni ed eccezioni" viene definito, tra l'altro, che per i titolari di permesso il transito è consentito unicamente con veicoli dotati di trazione integrale 4x4.



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 - Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Vista la Legge Provinciale 23.05.2007 n. 11.

Visto il D.P.G.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg., come modificato dal D.P.G.P. 29.08.2014 n. 7-9/Leg.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. recante il Nuovo Codice della Strada.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

O R D I N A

La libera circolazione al transito veicolare sulla strada denominata "La Roca" a non esclusivo servizio del bosco - tipo B - che conduce alla Malga di Fai, unicamente con veicoli dotati di trazione integrale 4x4, nel seguente periodo:

DAL 15.06.2026 AL 15.09.2026 dalle ore 18:00 alle 00:00

ai fini della vendita dei prodotti agricoli tipici e lattiero caseari commercializzati presso la Malga di Fai.

DISPONE CHE:

1. ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di attuazione DPP 03.11.2008 n. 51-158/Leg.: *"il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 100 della Legge Provinciale e del Regolamento non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso"*.
2. la presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Forestale di Andalo, alla Stazione Carabinieri di Andalo, Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Spormaggiore;
3. l'Ufficio Tecnico sia incaricato della temporanea modifica della segnaletica stradale;
4. la presente ordinanza è impugnabile avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni oppure con ricorso entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL VICE SINDACO

- Luca Perlot

